

R.G. n. 10166/2010

Il giudice

vista la sentenza non definitiva pronunciata in data odierna;

considerato che occorrerebbe fare applicazione della novità normativa di cui al comma 5 dell'art. 32 della legge n. 183/10, secondo il quale *“nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”*;

ritenuto necessario approfondire la questione dell'esatta portata di tale disposizione (se aggiuntiva rispetto al risarcimento decorrente dalla messa in mora al ripristino del rapporto o se sostitutiva di esso; ed in tale ultimo caso se compatibile con i principi costituzionali, quantomeno per l'applicazione di essa ai giudizi pendenti);

ritenuta pertanto la causa non ancora matura per la decisione definitiva;

FISSA la nuova udienza del 12.4.2011, ore 9,00 per il prosieguo del giudizio sulla questione sopra indicata.

Si comunichi alle parti.

Roma, 14.12.2010.

Il giudice
Massimo Pagliarini

